

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN PER L'UTILIZZO RECIPROCO DELLE RISPETTIVE GRADUATORIE DI CONCORSO DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO DI VALIDITÀ

Alla data della protocollazione del documento elettronico da parte dell'Università della Valle d'Aosta

Tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, C.F. 91041130070, nella persona del Direttore generale, Lucia Ravagli Ceroni, in esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva dell'Università n. 23, del 03 giugno 2026 (di seguito per brevità anche "Università")

E

L'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, con sede in Gignod, Frazione Chez Roncoz 29 i - C.F. 80003190073, nella persona del Segretario, Angela Battisti, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 41 del 09 giugno 2026 (di seguito per brevità anche Unité),

Premesso che

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), all'art. 1 comma 1 prevede che le disposizioni della stessa legge si applicano, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università, nonché all'art. 41, comma 11, dispone che *“i requisiti di accesso, le modalità e i criteri di reclutamento del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale.”*
- il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), all'art. 6, prevede che *“Gli enti di cui all'articolo 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione*

in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'articolo 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.”;

- con nota a firma del Segretario, Dott.ssa Angela Battisti, acquisita al prot. univda n. 9604/VII/01, l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin ha richiesto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste di stipulare una convenzione per l'utilizzo reciproco delle rispettive graduatorie in corso di validità;
- il regolamento per la disciplina dell'accesso, delle modalità e dei criteri per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo, nel testo vigente, all'art. 6, prevede che *“l'Università, per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, qualora non abbia proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, può utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali”;*

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Premesse)

1. Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo reciproco delle rispettive graduatorie in corso di validità da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e dell'Università, ai fini dell'assunzione di personale.

Art. 3

(Disposizioni attuative)

1. Nel caso in cui non abbia graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, ciascuno dei due Enti può attingere a graduatorie in corso di validità dell'altro Ente.
2. In base al proprio fabbisogno formalmente approvato, l'Ente interessato comunica all'altro che intende procedere all'assunzione di personale, in applicazione del comma 1 del presente articolo.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, l'Ente interessato indica categoria, posizione economica e profilo professionale nonché il numero di unità di personale che intende assumere, precisando se trattasi di assunzioni a tempo determinato o indeterminato ed indicando la graduatoria in corso di validità dalla quale intende attingere.
4. A seguito della formale richiesta di cui al comma 2, l'Ente proprietario della graduatoria la trasmette all'altro Ente partendo dal candidato idoneo che, alla data della richiesta, risulta essere il primo, fornendone i contatti, unitamente a quelli di tutti gli altri soggetti idonei assumibili inclusi in graduatoria.
5. L'Ente che ne ha fatto richiesta scorre la graduatoria in base al punteggio dei candidati idonei e a seguito di accettazione formale di assunzione da parte del primo soggetto disponibile, comunica all'altro Ente il suo nominativo, dando conto dell'iter che ha comportato l'individuazione del soggetto in questione.
6. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto assunto dall'Ente richiedente è depennato dalla graduatoria.
7. In caso di assunzione a tempo determinato, l'Ente richiedente comunica all'altro Ente la durata del contratto e lo tiene tempestivamente aggiornato in caso di eventuali proroghe o rinnovi del contratto stesso.
8. La rinuncia all'assunzione, da parte del candidato idoneo, presso l'Ente richiedente non determina in alcun caso conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

Art. 4

(Esclusioni)

1. La presente convenzione non trova applicazione nel caso in cui la richiesta di cui all'art. 3, avanzata da uno dei due Enti, pregiudichi l'altro nel soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale già formalmente approvato.

Art. 5

(Decorrenza e durata)

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data della protocollazione da parte dell'Università, previa sottoscrizione delle parti con firma digitale. L'Università comunica all'Unité il numero e la data del protocollo.

Art. 6

(Modifica della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere oggetto di modificazione in accordo tra le parti.

Art. 7

(Rapporti finanziari)

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione e ai singoli regolamenti di funzionamento.

Art. 9

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del d.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin

Dott.ssa Angela Battisti

Il Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni